COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

3.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria (340) 21

PRESIDENTE 21, 22, 23, 24
FELICI, *Relatore* 21
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 22
MAULINI 22
MINASI 22, 23
TERRANA 22, 23

Finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura, dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio (352) 24

PRESIDENTE 24, 25, 26, 27, 28
ALFANO 25
CARUSO 27
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 26, 27
JACAZZI 25, 26, 27
LAVAGNOLI 25
MATTARELLI 27
SIMONACCI, *Relatore* 24, 27

Votazione segreta:

PRESIDENTE 28

La seduta comincia alle 9,50.

PAGLIARANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria (340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 340: « Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria ».

Il Relatore, onorevole Felici, ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame mira a modificare il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372 ed il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, relativi alla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria.

Detto disegno di legge tende ad ovviare ad alcuni inconvenienti che si verificano a seguito di incidenti ferroviari sulla rete nazionale, e particolarmente a quelli conseguenti al ritardato sopralluogo da parte dell'autorità

giudiziaria o degli ufficiali e sottufficiali di polizia e dei carabinieri, autorizzati ad ordinare la rimozione dei cadaveri rinvenuti lungo la sede ferroviaria in posizione tale da intralciare la libera circolazione dei treni.

In base all'articolo unico del disegno di legge in esame, in attesa degli accertamenti dell'autorità giudiziaria, tale facoltà di ordinare la rimozione dei cadaveri viene riconosciuta anche ai graduati ed agli agenti di pubblica sicurezza o ai carabinieri che operano, per ragioni di servizio, nell'ambito di attività delle ferrovie dello Stato.

Data la specifica preparazione di questo personale della polizia ferroviaria, come Relatore esprimo parere favorevole a questo provvedimento poiché tende, come ho detto, ad ovviare ad una serie di inconvenienti sul piano del traffico nazionale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

MAULINI. Con lo stessa celerità del Relatore, dichiaro che noi siamo d'accordo, e voteremo a favore del provvedimento.

Mi sia tuttavia permessa qualche osservazione marginale. Anzitutto conosciamo il Ministro Scalfaro, e siamo certi che non ha steso di persona questa relazione che avrebbe potuto fornire un quadro più evidente della situazione, adottando, per mettere in evidenza la necessità di eliminare gli intralci al traffico ferroviario, linguaggio meno crudo.

L'articolo 1: « ... previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti (i cadaveri)... » attribuisce la facoltà di disporre la rimozione dei cadaveri che intralciano il traffico ferroviario, anche ai graduati ed agenti della polizia ferroviaria ed ai carabinieri in servizio di polizia ferroviaria. Con tutto il rispetto dovuto alle autorità non appartenenti all'ordine giudiziario che possono intervenire, non vorrei che da questa richiesta di « precise » descrizioni delle condizioni in cui sono stati rinvenuti i cadaveri nascesse qualche incomprensione, perché essa risulterà sempre fatta come la può fare un agente della polizia, dato il titolo di studio a lui richiesto per diventare agente.

Non vorrei che sorgessero dei contrasti quando la « precisa » descrizione giungerà all'autorità giudiziaria.

Lo scopo che si vuol raggiungere è quello di rimuovere al più presto il cadavere per far proseguire i treni. Si potrebbe togliere « descrizione delle precise condizioni ». Questo per evitare che domani possa esserci una contestazione del verbale di rimozione. Un agente della polizia ferroviaria, che non ha mai partecipato ad un caso del genere, può fare una descrizione sommaria.

TERRANA. Auspicare almeno che la legge sia precisa, mi pare opportuno. Tendere ad evitare che almeno la descrizione sia precisa non mi sembra opportuno. Questo può essere, semmai, un impegno a qualificare il personale.

MAULINI. Può succedere che due agenti di polizia che fanno una descrizione non « precisa », vadano poi incontro a contestazioni da parte dell'autorità giudiziaria. Può succedere allora che la volta seguente, per mettersi d'accordo sulla descrizione, fermino il treno più di quanto non sia necessario. Comunque non insistiamo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le norme del codice di procedura penale prevedono l'accesso dell'autorità giudiziaria competente. Il che non sempre può avvenire o può avvenire a distanza di tempo, recando grave intralcio a tutta una serie di operazioni che possono avere carattere di estrema urgenza.

Per questa ragione, in deroga alle norme del codice di procedura penale, si prevede la possibilità di fare tutti gli accertamenti e la descrizione tramite le autorità di polizia giudiziaria espressamente indicate. Però si può presentare anche il caso che queste autorità siano lontane, distanti dal luogo dell'incidente, in una località dove l'accesso delle autorità è difficile. In questo caso, con l'ultimo comma, vengono esercitate le stesse funzioni da agenti e graduati della polizia ferroviaria.

Gli addetti alla polizia ferroviaria non è che siano degli agenti qualunque: sono agenti e graduati i quali vengono alla Polfer attraverso un corso specifico di istruzione e specializzazione. È evidente che nel momento in cui si approva un disegno di legge che attribuisce loro questa funzione, tra le materie sulle quali dovranno essere specializzati ci sarà questa ipotesi.

Il Governo si augura che questa norma, che è stata portata avanti proprio dal Ministero dei trasporti per eliminare certi inconvenienti, sia approvata nella prima e nella seconda parte, proprio per i fini e gli scopi che persegue.

MINASI. Riconosco senz'altro l'esistenza dell'inconveniente che il provvedimento in-

tende eliminare; però vorrei sottolineare due considerazioni. La prima è che l'ultimo capoverso del nuovo articolo – quello che riguarda la possibilità, da parte di agenti e graduati della polizia ferroviaria o dei carabinieri in servizio ferroviario, di disporre la rimozione – provocherà praticamente, secondo me, l'esclusione di tutto quanto lo precede nell'articolo perché ogni qual volta accadrà qualche incidente sarà soltanto la polizia ferroviaria ad intervenire.

E qui sorge una questione di giustizia obiettiva. Ad un certo punto possiamo anche trovarci di fronte ad incidenti la cui responsabilità ricade sul personale del treno; e in questo caso possiamo ammettere – stante quanto ho detto prima – l'intervento preminente di chi, magari, avrebbe interésse a far deviare su altri questa responsabilità del personale ferroviario.

È questa la mia seconda considerazione, strettamente connnessa alla prima, e dobbiamo trarne le doverose conseguenze. Ecco perché non posso accettare questo articolo nell'ultimo capoverso, pur riconoscendo che l'inconveniente al quale si vorrebbe ovviare esiste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Vorrei rilevare che tutta la divergenza su questo provvedimento si accentra sull'ultimo comma, mentre tutta la parte precedente è ripetizione di norme già in vigore. A me pare, dal punto di vista puramente formale (non voglio entrare nel merito), che se si richiede a determinate autorità la descrizione delle precise condizioni in cui viene rinvenuto un cadavere, a maggior ragione lo si debba richiedere a coloro ai quali è demandata una sorveglianza specifica sui treni. Altrimenti avremmo un carico di descrizione a carico delle autorità inizialmente accennate e una diminuzione di questo obbligo nei confronti di coloro ai quali la facoltà viene estesa. Per questo credo che la precisazione relativa alla descrizione vada mantenuta. E se si vuole eliminare l'inconveniente dei lunghi ritardi ferroviari, evidentemente non si può che estendere alla polizia ferroviaria questa facoltà: soluzione che può comportare anche qualche rischio che merita di essere affrontato per eliminare gli inconvenienti ai quali accenna la relazione ministeriale e che il Relatore non ha ricordato in quanto già a conoscenza di tutti i colleghi.

Quindi, se la opposizione viene rivolta all'ultimo comma, in realtà essa viene rivolta alla sostanza dell'articolo. Qui si tratta di decidere se si vuole agevolare o meno il traffico ferroviario, e non si può – d'altra parte – eliminare la descrizione delle « precise condizioni » che altrimenti verrebbero soppresse anche nei riguardi delle autorità che finora le hanno adempiute.

TERRANA. Il Sottosegretario potrebbe chiarire i compiti della polizia ferroviaria, dato che mi pare che la preoccupazione del collega Minasi sia quella di una possibile collusione fra polizia ferroviaria e personale del treno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Il relatore intende replicare?

FELICI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto, concordando anche con le sue osservazioni, onorevole Presidente.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In relazione alla richiesta rivoltami dal collega Terrana, onde fugare le preoccupazioni del collega Minasi, debbo subito chiarire che la polizia ferroviaria viaggia sui treni solo per ragioni di ordine pubblico; quindi è il servizio di polizia che viene assicurato da essa e non il controllo sulla conduzione tecnica del convoglio. La polizia è necessaria sul treno che, in viaggio, è una specie di comunità isolata. È manifesto che la polizia ferroviaria non può avere nessuna ingerenza sulla conduzione del treno. E, qualora un agente della polizia ferroviaria avesse qualche parte nella morte di una persona sui binari ferroviari, evidentemente non potrebbe ordinarne la rimozione essendo parte in causa: è come se un magistrato ordinasse la rimozione di un cadavere la cui morte è stata da lui anche accidentalmente provocata.

Mi pare che non possano esservi dubbi su questo. Aggiungo poi che nel caso di incidente provocato dal treno e in cui si ravvisi una responsabilità del personale, è chiaro che l'agente della polizia ferroviaria ha il dovere primo di riferire all'autorità, in quanto si trovava sul posto. L'unico sospetto che potrebbe sorgere è conseguente a rapporti di amicizia che potrebbero essersi stabiliti fra il graduato o l'agente della polizia ferroviaria e i ferrovieri in servizio sul treno, ma a questo non dobbiamo neanche pensare perché lo stesso si potrebbe ripetere nei confronti di qualsiasi magistrato che vedesse coinvolto un amico in una causa.

Circa il merito posso dirvi che io sono stato, nell'immediato dopo guerra, testimone

di un incidente: ad un passaggio a livello incustodito una macchina è finita sotto il treno ed abbiamo dovuto attendere sei o sette ore prima che arrivasse l'autorità giudiziaria per ordinare la rimozione dei cadaveri, mentre, sulla base della disposizione che è sottoposta alla vostra approvazione, i graduati e il personale della polizia ferroviaria avrebbero potuto fare sul posto una descrizione esatta e rimuovere i corpi qualche ora prima, ripristinando il traffico. Devo aggiungere che, mentre gli incidenti non voluti si verificano di solito in prossimità delle stazioni – più accessibili all'autorità giudiziaria – i casi di suicidio si verificano di solito in località deserte e lontane dall'abitato ed è proprio per questi casi più pietosi che si determinano le maggiori difficoltà e ritardi per il servizio ferroviario. Ecco perché direi che l'ultima parte è forse più importante della prima parte, proprio per la peculiarità con cui si può presentare l'incidente e quindi l'intervento immediato.

È evidente che quando ci fosse un caso dubbio di reato, l'agente specializzato lui stesso non rimuove il cadavere ma attende il procuratore della Repubblica o il pretore.

PRESIDENTE. Dobbiamo dare atto all'onorevole Sottosegretario della sua competenza in questa materia. È evidente che ogni sveltimento di procedure comporta sempre un rischio. Qui però, per sveltire, occorre mantenere quelle garanzie che erano previste nei confronti delle autorità che avevano facoltà di ordinare la rimozione ed è evidente che ogni caso che si trova a rappresentare carattere di dubbio o di perplessità, verrà considerato in maniera particolare da coloro stessi che esercitano questa facoltà.

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono modificati come segue:

« Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari, ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

Uguale facoltà è attribuita ai graduati e agenti della polizia ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle predette autorità, in relazione alle necessità dell'esercizio ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi proposte di emendamento, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura, dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio (352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro dell'interno, col ministro di grazia e giustizia, col ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio e della programmazione economica, col ministro dell'agricoltura e delle foreste e col ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: « Finanziamento del 2° censimento generale dell'agricoltura, dell'11° censimento generale della popolazione e del 5° censimento generale dell'industria e del commercio ».

Comunico che la Commissione Bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole e che la Commissione Agricoltura, all'unanimità, ha espresso parere favorevole al provvedimento, auspicando che il nuovo censimento sia disposto in modo che possa riflettere nei suoi risultati la reale immagine della situazione agricola così come si presenta nelle campagne, ed inoltre che i decreti di attuazione della legge vengano emanati dopo aver sentito un'apposita Commissione parlamentare.

Il relatore, onorevole Simonacci, ha facoltà di svolgere la relazione.

SIMONACCI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame si preoccupa di provvedere in tempo al finanziamento dei censimenti generali, presupposto per la predisposizione degli atti necessari, perché non abbia a capitare quanto successe nel 1961, e cioè che i decreti furono

emanati pochissimi mesi prima della data stabilita per i censimenti stessi.

L'Istituto centrale di statistica ha fatto presente la necessità di poter predisporre in tempo tutto il materiale e tutti gli strumenti per procedere ad una effettuazione di censimento che sia la più reale possibile.

A mio avviso, il disegno di legge è da approvarsi incondizionatamente, in quanto risponde ad esigenze tecnico-organizzative.

Il disegno di legge è composto di tre articoli. Nel primo si stabiliscono le date in cui avranno luogo i censimenti stessi.

Il secondo articolo si occupa dello stanziamento presumibile ed il terzo articolo della copertura.

Come è già stato detto dall'onorevole Presidente, la V Commissione ha dato parere favorevole; la XI Commissione agricoltura si è espressa all'unanimità favorevolmente, suggerendo però che i decreti di attuazione della legge vengano emanati dopo aver sentito un'apposita Commissione parlamentare. Io penso che la Commissione può esprimere, anche attraverso una raccomandazione al Governo, un invito a procedere in questo senso.

Concludo ripetendo che esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAVAGNOLI. Anche noi siamo sostanzialmente favorevoli a questo provvedimento: tuttavia ci sembra opportuno esprimere alcune osservazioni dovute al fatto che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un provvedimento parziale. La stessa Commissione agricoltura, del resto, nell'esprimere parere favorevole fa capire che c'è da affrontare la materia attraverso una nuova legge.

Del resto non è la prima volta che si avverte la necessità di portare avanti una legge organica per il censimento. Siamo alle porte del censimento del 1970 e non ci si deve trovare nelle condizioni del 1961. È noto che i precedenti censimenti non sono stati sufficientemente analitici. Delle voci addirittura mancavano, e mancano, soprattutto in certi settori, come l'agricoltura. Mancano per esempio, le rilevazioni sulle forme associative, la cooperazione, ecc. Sarebbe, ad esempio opportuno conoscere quanto incide la rendita fondiaria parassitaria nell'economia agricola...

Questo non risulta dal censimento precedente, quello del 1961; e siccome il primo censimento che si vuol fare è quello dell'agricoltura e noi conosciamo la situazione agricola del nostro Paese, dobbiamo rilevare che se si spendono diecine di miliardi deve pur venire fuori il quadro reale della situazione, altrimenti non è possibile intervenire, con appropriate riforme, per cambiare le cose.

Ho voluto citare per primo il settore agricolo, ma questo vale anche per l'industria, il commercio, dove è necessario analizzare a fondo le aziende per vedere la realtà della situazione e controllare ciò che si riesce a realizzare attraverso il profitto. Quindi per tutti questi settori, ma in modo particolare per l'agricoltura, sarebbe necessario rivedere subito l'impostazione del nuovo censimento.

Ma c'è un altro problema da considerare, quello dei rilevatori; di coloro cioè che saranno incaricati delle rilevazioni relative al censimento. C'è un accenno specifico – che sta bene – per quanto riguarda la loro preparazione; tuttavia mi pare che non sia chiarito il problema delle conseguenze a livello degli enti locali.

Non basta cioè che sappiamo ciò che si vuole da loro, ma sorge anche la questione del rapporto di lavoro.

Occorre, infine, rivedere l'impostazione e i criteri dei censimenti, perché necessità di avere, ogni 10 anni, il quadro reale della situazione economica e sociale del Paese, tenendo conto della situazione odierna, e soprattutto delle tendenze in atto e di ciò che si vuole mutare sul terreno politico, economico e sociale.

JACAZZI. Vorrei aggiungere qualche considerazione a quelle già fatte dal collega Lavagnoli. E prima di tutto vorrei chiedere al sottosegretario Gaspari come sarà regolata la assunzione dei rilevatori per i quali è detto: « ... verranno nominati dagli uffici comunali di censimento » ed ai quali è destinata la maggior parte della spesa del censimento stesso.

Nel comune in cui abito, Aversa, si trovano ancora alle dipendenze dell'amministrazione comunale, in qualità di straordinari, otto rilevatori assunti circa sette anni fa. Vorrei chiedere al Sottosegretario se episodi analoghi avverranno con la nomina dei nuovi rilevatori, e quali garanzie si avranno, per evitare, soprattutto nel Mezzogiorno, che la nomina avvenga sulla base del clientelismo; e infine come sarà regolato il rapporto d'impiego fra i rilevatori e gli uffici comunali.

ALFANO. Il Movimento sociale italiano voterà a favore di questo provvedimento. Mi associo al collega che ha chiesto come e quan-

do le amministrazioni civiche procederanno alle assunzioni dei rilevatori, poiché in passato abbiamo assistito a pratiche clientelari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché il relatore ritiene di non dover aggiungere altro alla sua relazione, invito il rappresentante del Governo a replicare.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il disegno di legge in discussione è stato proposto dal Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell'interno, con quello di grazia e giustizia e con quelli del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura e dell'industria. Se i colleghi lo desiderano, potrò dare in altra seduta i chiarimenti dettagliati richiesti. Però posso dire, intanto, che i problemi sollevati nella discussione, e in particolare quelli degli enti locali, sono stati tenuti particolarmente presenti, dato che le operazioni del censimento passeranno per la maggior parte - per la quasi totalità anzi - per il tramite degli enti locali.

Ebbene, per quanto riguarda gli enti locali la preoccupazione del Ministero, per la nota situazione deficitaria degli enti stessi, è stata quella di evitare loro ogni aggravio di spesa, tanto che mi risulta che nessun onere riferito al censimento stesso verrà a riversarsi sugli enti locali. Le somme previste dal disegno di legge sono sufficienti a finanziare l'intera operazione.

Per quanto riguarda il rilievo dell'onorevole Jacazzi - che è molto bravo in questa materia - debbo dire che il problema del personale straordinario negli enti locali non è problema di singoli comuni, ma ce lo siamo trovati davanti, nelle forme più strane e complesse, in quasi tutti i comuni italiani. Devo dire che prima di fare questa esperienza al Ministero dell'interno, ritenevo che questo fosse soprattutto un problema del Meridione, invece mi sono persuaso che riguarda forse più Milano - tanto per fare un esempio - che Napoli.

E le dimensioni non sono nel Sud inferiori a quelle che sono nel Nord, di fronte ad un problema che anche numericamente era diventato veramente grande. Si pensi che sono circa trecentomila gli straordinari assunti. Noi abbiamo portato avanti, come Ministero dell'interno, una trattativa e con gli amministratori e con i dirigenti sindacali, che ha avuto la sua conclusione in una circolare del Ministero dell'interno del 22 giugno 1968, che ha risolto il problema, vietando nel modo più assoluto qualsiasi assunzione da parte degli enti locali che non sia espletata con le norme di legge vigenti. Noi, inesorabilmente, abbiamo bocciato tutte le delibere dell'amministrazione provinciale di Roma relative ad assunzioni di carattere straordinario.

Questa iniziativa ha trovato la collaborazione dei sindacati, che hanno avuto l'amabilità, ogni volta che c'era qualche caso che si manifestava, di denunciarlo al Ministero; il che ci ha consentito addirittura di prevenire gli interventi presso la prefettura.

Che poi in qualche comune gli accertatori siano potuti diventari impiegati permanenti, me lo spiego perfettamente, dato il clima di quei tempi; ma quel tipo di gestione ora è superato, specialmente con la collaborazione degli organismi sindacali. Qualche tentativo di abuso ci sarà, ma noi siamo certi che ripristineremo in pieno l'applicazione delle leggi e soprattutto il diritto costituzionale del cittadino.

JACAZZI. Come saranno nominati i rilevatori ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Saranno nominati dall'Istituto centrale di statistica reperendo elementi che abbiano le necessarie qualità e che seguiranno anche un corso di istruzione per fare in modo che abbiano un'identica preparazione e diano alla rilevazione un carattere unitario. Si tratta di un impiego temporaneo, di due o tre mesi. Anzi, penso che, una volta stabilito che questi signori, esaurito il mandato temporaneo, se ne debbano andare a casa, avremo difficoltà a reperire il personale.

Con questo chiarimento, credo che si possa approvare questo disegno di legge, tenendo presente che per quanto riguarda poi il tipo di rilevazione, le aggiunte che si debbono fare, è evidente che il consiglio degli onorevoli parlamentari potrà essere tenuto presente. Se gli onorevoli colleghi mi preciseranno le voci che ritengono sia opportuno aggiungere - anche in via privata - io mi farò premura di chiamare il presidente dell'Istituto di statistica per sottoporre a lui queste richieste ed invitarlo ad accoglierle.

PRESIDENTE. Credo che dobbiamo prendere atto dell'impegno del Governo, soddisfacendo così non soltanto alle richieste avanzate in questa sede, soprattutto per quanto riguarda il censimento dell'agricoltura, ma anche al voto che l'apposita Commissione ha espresso implicitamente nel comunicarci il suo parere.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Sono indetti il secondo censimento generale dell'agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento dell'industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.

Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Poiché gli onorevoli Caruso e Lavagnoli hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma pongo ora in votazione i primi due commi dell'articolo 1.

(*Sono approvati*).

Gli onorevoli Caruso e Lavagnoli propongono di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma le parole: « sentita un'apposita Commissione parlamentare ».

Faccio notare che quando si richiede la nomina di una Commissione parlamentare, bisogna anche stabilire il sistema della nomina e la composizione della stessa.

CARUSO. Nessuna sfiducia nei confronti dell'esecutivo. Posto però che la stessa Commissione agricoltura ha manifestato il voto che ci sia un'apposita Commissione parlamentare, riteniamo che la proposta vada accolta, anche perché il metodo che il Governo ci propone, quello della consultazione quasi privata, non ci pare molto producente.

Riteniamo che sia la Commissione parlamentare a dover esporre un parere circa i dati da rilevare e a proporre le aggiunte e le modificazioni che si ritengono opportune.

SIMONACCI, *Relatore*. Mi faccio partecipe delle osservazioni che il Presidente della nostra Commissione ha avanzato sulla configurazione della Commissione proposta. Circa la sostanza non avrei da opporre nessuna pregiudiziale, anche perché la Commissione agricoltura, all'unanimità, ha espresso parere in tal senso.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già detto ai colleghi che non avrei nessuna difficoltà a rendermi portavoce delle loro istanze circa i dati da rilevare. Non mi pare tuttavia che la materia meriti la costituzione di una Commissione consultiva parlamentare per revisionare dei moduli.

Credo quindi che lo stesso scopo possa essere raggiunto agevolmente con l'impegno, che assumo formalmente, di un incontro fra il presidente dell'Istituto centrale di statistica ed i parlamentari i quali avessero da sottoporgli la necessità di rilevazione di particolari elementi. Si potranno così realizzare gli stessi risultati senza creare una commissione parlamentare che appesantirebbe la procedura.

Ecco perché non sono favorevole all'emendamento, mentre invece sono pronto ad assumere un impegno (che potrebbe anche essere consacrato in un ordine del giorno della Commissione) del Governo di sentire i parlamentari che volessero esprimere particolari suggerimenti sulla materia da rilevare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Avverto i colleghi che gli onorevoli Lavagnoli e Caruso hanno così modificato il loro emendamento aggiuntivo all'ultimo comma:

« sentita una commissione parlamentare composta di otto deputati e otto senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato ».

Insistono i presentatori per la votazione anche dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo ?

JACAZZI. Noi abbiamo visto che gli ordini del giorno non servono a nulla, specialmente per il Ministero dell'interno e perciò insistiamo.

MATTARELLI. Vorrei far rilevare che la costituzione di questa Commissione parlamentare, invece di favorire la situazione, la appesantisce. Si tratta, in fondo, di stabilire dei moduli e delle voci del censimento che hanno si rilevanza di natura politica, sociale ed economica, ma che debbono essere viste da esperti del settore perché la massima parte

delle domande riguardano certamente questioni tecniche. Credo perciò che si potrebbe chiedere con un ordine del giorno che il Presidente dell'Istituto centrale di statistica e i suoi organi sentano anche i parlamentari e tutti coloro che possono offrire dei suggerimenti in materia, in modo che veramente la rilevazione abbia quella completezza che tutti quanti auspichiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho già dato lettura e al quale si è dichiarato contrario il Governo.

(*Non è approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto approvato nel testo originario del disegno di legge.

Do lettura degli articoli 2 e 3 del disegno di legge che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

Per l'esecuzione dei censimenti generali di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, ripartita in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, da assegnare, con le modalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1341, all'Istituto centrale di statistica, che provvede ad eseguire i centimenti ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1969, sarà fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui due disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e al primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sulla rimozione dei cadaveri dalla sede ferroviaria » (340).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio » (352).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Benocci, Bisaglia, Boldrin, Caruso, Di Giannantonio, Felici, Flamigni, Foschi, Guerrini Rodolfo, Jacazzi, Lavagnoli, Maggioni, Mattarelli, Maulini, Merli, Minasi, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Salvi, Semeraro, Sgarlata, Simonacci, Tantalo, Terrana, Verga, Zamberletti.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO